

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**  
(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(LAMI STARNUTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1965

#### Approvvigionamento di sale all'industria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi contiene una netta distinzione dal punto di vista tributario, tra il sale destinato all'alimentazione umana e quello adoperato per usi industriali.

I sali alimentari sono colpiti infatti da una imposta di consumo e la gestione monopolistica statale deve provvedere all'approvvigionamento della popolazione dell'intero territorio soggetto a monopolio, deve assicurare un prezzo unico di vendita per ciascun tipo di sale, pur nella diversità degli oneri specialmente di trasporto che gravano su questo prodotto pesante e di non

elevato valore e deve infine attendere alla riscossione dell'imposta di consumo, onde assicurare il cospicuo gettito all'erario che si aggira sui 18 miliardi annui, in continuo aumento.

I sali destinati all'industria sono invece esenti da tributo; il ricavato dalla vendita affluisce esclusivamente al bilancio della Azienda, e la produzione e la vendita si svolgono su un piano di concorrenza tra monopolio e produttori privati della Sicilia e della Sardegna, ove non esiste monopolio.

Sta di fatto che l'elevato sviluppo industriale avutosi in Italia in questi ultimi an-

ni ha determinato un enorme incremento dell'impiego di sale, che è passato da circa 500 mila tonnellate dell'esercizio 1955-56 ad oltre un milione di tonnellate nell'ultimo esercizio. Il sale è, infatti, materia prima importantissima per la separazione dei suoi componenti cloro e sodio e viene oggi adoperato nei processi industriali più disparati, gran parte dei quali assolutamente sconosciuti all'epoca della formulazione della legge citata.

In proposito gli articoli 20 e 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, elencano in modo tassativo le industrie alle quali il sale può essere ceduto, ma tale elencazione non soddisfa più l'esigenza dei tempi, in quanto ogni giorno nuovi processi industriali richiedono l'impiego del cloruro di sodio.

Si ritiene quindi più aderente alle finalità della legge e maggiormente in linea con gli impegni assunti con la sottoscrizione del Trattato istitutivo della CEE stabilire un criterio unico che valga a ben distinguere l'uso del sale a seconda che esso trovi o meno utilizzazione nell'alimentazione umana, per stabilire se deve o meno essere assoggettato al tributo.

E tale criterio, piuttosto che nell'elencazione delle industrie alle quali il sale può essere ceduto in esenzione da imposta, elencazione che per quanto completa non può prevedere il progresso della tecnica, va ricercato nella presenza o meno del sale nel prodotto finito e nella possibile utilizzazione di quest'ultimo nell'alimentazione umana. In altre parole la facoltà concessa all'Amministrazione di cedere il sale in esenzione da imposta può essere accordata a condizione che, osservate determinate cautele, risulti che attraverso il processo industriale il sale o viene scisso nei suoi componenti (cloro e sodio) per la fabbricazione di altri prodotti nei quali il cloruro di sodio non si trova più, ovvero, anche se esso rimane incorporato nei prodotti finiti, questi non siano suscettibili di utilizzazione nell'alimentazione umana. Parimenti dicasi per il sale che viene previamente reso inadatto all'alimentazione umana mediante opportuna denaturazione.

Stabiliti tali criteri, discende come logica conseguenza che non è più necessario mantenere la distinzione tra industrie alle quali il sale può essere ceduto a prezzo industriale (articolo 21 della legge) e industrie alle quali il sale può essere venduto a prezzo speciale (articolo 20 della legge) perchè tale distinzione, che corrisponde presso a poco ad una artificiale divisione tra grandi e piccole industrie, pone queste ultime in una condizione di svantaggio, dovendo pagare il sale a prezzo più elevato. È più consono invece al criterio economico stabilire un prezzo unico del sale destinato all'industria franco vagone, automezzo o piroscavo, con prelevamento presso le Saline, tenuto conto degli effettivi costi di produzione, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda. In rapporto poi ai quantitativi effettivamente acquistati e a seconda che l'acquisto abbia luogo presso la Salina ovvero presso gli organi di distribuzione dell'Amministrazione, sarà possibile graduare dei prezzi diversi tenuto conto degli ulteriori oneri che gravano sull'Amministrazione.

Tale sistema di determinazione dei prezzi riuscirà molto più economico specie per la piccola industria e costituirà un sicuro incentivo per l'incremento dell'impiego del sale che varrà a compensare in gran parte il minore introito che l'Amministrazione ricaverà con la riduzione ad un unico prezzo di vendita del sale destinato all'industria prelevato presso la salina di produzione.

D'altra parte, onde assicurare il sicuro approvvigionamento dell'industria in vista dell'accennato notevole incremento dell'impiego del sale, si ritiene che vada abolito il divieto di importazione dall'estero oggi esistente. È da tener presente infatti che la produzione del sale è notevolmente influenzata dalle condizioni stagionali, tanto che una serie di annate piovose può compromettere la produzione dell'intero quantitativo necessario a far fronte sia al fabbisogno alimentare che industriale. È ciò che si è verificato recentemente per cui la Amministrazione dei monopoli è stata costretta a importare notevoli quantitativi di sale dall'estero per non compromettere i

piani di produzione della grande industria chimica italiana. Non vi è motivo, in queste circostanze, di impedire alla industria di approvvigionarsi direttamente all'estero. Tanto più che avendo già consentita l'importazione del sale dall'area CEE, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, è opportuno eliminare una ingiustificata discriminazione nei confronti dei Paesi terzi.

Tale facilitazione, del resto, mentre può consentire di fronteggiare situazioni di emergenza, non disturba i piani di sviluppo della produzione e di miglioramento qualitativo perseguiti tanto dal Monopolio, quanto dall'industria privata. Questi nulla hanno da temere dalla concorrenza estera sia perchè sul sale importato incidono in modo decisivo le spese di trasporto, sia perchè, secondo gli accordi intercorsi in sede CEE, un'apprezzabile protezione è stata ottenuta con l'instaurazione della tariffa esterna comune, che è già in gran parte operante dal gennaio 1961. Anche nell'ambito della Comunità i prezzi del sale tendono ad uniformarsi su livelli che non si discostano molto da quelli che può praticare il Monopolio italiano, tanto che solo trascurabili richieste d'importazione da Paesi CEE si sono avute in questi tre anni di apertura del mercato da parte dell'industria italiana che impiega sale.

Formano eccezione ai criteri innanzi accennati, circa la fornitura cioè dei sali in esenzione da imposta, alcune industrie alimentari (salagioni dei pesci e delle budella) che sono ammesse, in base all'articolo 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, ad acquistare il sale in esenzione d'imposta, pagandolo ad un prezzo speciale, ben inferiore a quello di tariffa per la vendita al pubblico. Per la stessa disposizione l'industria della salagione del presame o caglio è ammessa all'acquisto in esenzione d'imposta del sale raffinato che paga ad un prezzo speciale pari a quello di vendita al pubblico del sale comune. Altra agevolazione venne accordata infine con legge 17 dicembre 1957, n. 1249, all'industria dei formaggi, che beneficiano di una riduzione d'imposta sul sale nella misura del 30 per cento.

Tali agevolazioni trovano la loro giustificazione nella considerazione che il sale adoperato dalle industrie della salagione del pesce, delle budella e dei formaggi entra soltanto per una parte nei relativi prodotti, che sono commestibili, per cui è sembrato equo a suo tempo non far gravare su queste imprese anche l'imposta su quella parte dei sali che non viene utilizzata nei processi produttivi (salamoie, eccetera) e che non è suscettibile del resto neppure d'ulteriore impiego per altri usi.

Per l'industria della salagione del presame o caglio l'agevolazione d'imposta si spiega per le necessità che ha questa industria di adoperare sale raffinato in luogo del sale comune, perchè solo un sale a grana molto fine può ben miscelarsi col caglio per consentirne un'adeguata diluizione.

Ora, col disegno di legge in esame mentre si mantengono le stesse agevolazioni nei confronti delle sole industrie alimentari innanzi menzionate si è reputato opportuno uniformare la disciplina dell'agevolazione adottando, per l'industria della salagione dei pesci e delle budella una procedura analoga a quella già in vigore per i formaggi. In altri termini, fermo restando il principio che i prodotti alimentari che contengono cloruro di sodio devono essere tutti assoggettati all'imposta di consumo sul sale in rapporto al loro contenuto salino, si accorda alle industrie alimentari innanzi menzionate lo sgravio d'imposta soltanto sulla quota parte di sale che rimane inutilizzato nel processo produttivo. Questa quota parte viene calcolata nella misura del 90 per cento per le industrie della salagione dei pesci e delle budella, che sono tutti prodotti che assorbono solo minime quantità di cloruro di sodio, e del 30 per cento per i formaggi, misura quest'ultima già prevista dalla citata legge 17 dicembre 1957, n. 1249. Per l'industria della salagione del presame o caglio viene invece previsto l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Le misure così determinate corrispondono alle agevolazioni attualmente in vigore e consentono di mantenere il prezzo di vendita dei sali ai livelli pressochè attuali senza arrecare turbamento a tutto questo set-

tore produttivo. In tal modo poi si fa affluire direttamente all'Erario, togliendolo dal bilancio dell'Azienda sali, ove impropriamente finora affluiva, la parte del prezzo dei sali venduti alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e del presame o caglio, corrispondente all'imposta di consumo.

Altra esigenza infine cui si pone rimedio col disegno di legge in esame è quella di consentire in Italia la fabbricazione e la vendita di speciali tipi di sali alimentari o di prodotti contenenti alta percentuale di cloruro sodico (sale al glutammato, prodotti per ammorbidire le carni eccetera) quando sia stata assolta l'imposta sul sale. Questi prodotti, che hanno avuto già larga diffusione all'estero, hanno trovato un ostacolo ad essere fabbricati in Italia in quanto la vendita, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è riservata all'Amministrazione dei monopoli. Ora, per non appesantire questa Amministrazione dello smercio di altri prodotti che esulano dalla sua diretta attività, è sembrato opportuno consentirne la fabbricazione e la vendita a privati a condizione o che vengano adoperati nella produzione i sali alimentari del Monopolio, che hanno già scontato l'imposta, o che sia pagata, sul sale contenuto nel prodotto, la quota fiscale che grava sul corrispondente tipo di sale alimentare venduto dal Monopolio.

Per quanto riguarda il presunto onere finanziario del provvedimento di unificazione del prezzo del sale all'industria, esso incide sul bilancio proprio dell'Azienda sali per i quantitativi già venduti a prezzo speciale, presso le Saline di produzione, per i quali vi sarà un ribasso di prezzo. Inoltre per le industrie agevolate della salagione dei pesci, delle budella e del presame o caglio la quota d'imposta, già compresa nel prezzo speciale, non affluirà più al bilancio della Azienda ma direttamente all'Erario. Complessivamente l'Azienda sali otterrà un minore introito annuo di circa 600 milioni.

Questa cifra trova compensazione, nei maggiori introiti previsti in circa 405 milioni annui per il bilancio dell'Azienda sali, per effetto di una serie di provvedimenti

volti ad incrementare le vendite per cui in totale detta Azienda avrà un minor introito di circa 195 milioni. Questa somma trova larga compensazione nel maggior gettito di imposta sui sali che affluisce direttamente all'Erario, in relazione ai provvedimenti sopra citati, onde in definitiva è da prevedere in complesso una maggiore entrata di circa 300 milioni. Il dettaglio della dimostrazione dell'onere finanziario e della sua copertura viene riportato in allegato alla presente relazione.

In ogni caso poi è da tener presente che l'unificazione di prezzo del sale ceduto alle industrie, favorendo lo sviluppo di attività industriali, si traduce in un apporto di nuove entrate tributarie (ricchezza mobile, IGE) arrecando un ulteriore cospicuo vantaggio all'Erario.

Partendo da tutte queste considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge che consta di 7 articoli.

Con l'articolo 1 viene ribadita la facoltà per l'Amministrazione di cedere il sale all'industria in esenzione d'imposta, abbandonando il criterio della tassativa elencazione delle industrie che possono godere del beneficio, data la crescente utilizzazione che il sale trova nei processi industriali più disparati.

Tale facoltà, tuttavia, viene limitata a quei processi industriali nei quali è certo che il sale non rimane incorporato in prodotti suscettibili di utilizzazione nell'alimentazione umana, perchè in tal caso vi sarebbe un'indebita esenzione dall'imposta di consumo che colpisce il sale alimentare. Si demanda all'Amministrazione dei monopoli di adottare particolari cautele per evitare una diversa destinazione del sale ceduto all'industria.

La determinazione del prezzo di vendita tenuto conto dell'esigenza di seguire l'andamento dei costi è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli.

Con l'articolo 2 si dà facoltà all'industria di introdurre dalla Sicilia o dalla Sardegna ovvero di importare direttamente dall'estero in esenzione d'imposta il sale di cui ab-

bisogna, mantenendo naturalmente il criterio, già accolto dall'articolo 1, della limitazione del beneficio ai processi industriali nei quali è certo che il sale non rimane incorporato in prodotti alimentari.

A tal uopo viene prescritto il nulla osta dell'Amministrazione per la richiesta delle industrie d'introdurre i sali dalla Sicilia o dalla Sardegna ovvero d'importarli dall'estero, previa la necessaria istruttoria atta ad accertare che ne ricorrano i presupposti. Inoltre per le importazioni si prevede il rilascio di licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 3 disciplina l'agevolazione d'imposta accordata alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi che già beneficiavano di tale agevolazione. Ribadito il principio che i prodotti di queste industrie, essendo commestibili, sono assoggettati all'imposta sul sale in relazione al loro contenuto di cloruro di sodio sia se fabbricati in Italia sia se importati, si determina la quota parte di sale che rimane inutilizzata nel processo produttivo e che viene esentata dall'imposta. Per l'industria della salagione del presame o caglio si concede l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro vengono fissati i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie agevolate, tenuto conto sia dell'esenzione sia dell'abbuono d'imposta accordati, a condizione che si adottino le modalità e cautele necessarie per evitare frodi.

L'articolo 4 consente all'industria di fabbricare e vendere speciali tipi di sale alimentare mediante particolari cautele.

La facoltà è subordinata alla condizione che si adoperino i sali del Monopolio che hanno già scontato l'imposta ovvero facendo pagare sul sale contenuto nel prodotto l'imposta che grava sul corrispondente tipo di sale venduto dal Monopolio. L'assimilazione viene demandata alla competenza tecnica dell'Amministrazione dei monopoli.

Con l'articolo 5 viene consentita la vendita e l'importazione in territorio soggetto a monopolio in esenzione d'imposta sia dei sali sia dei prodotti che contengono cloruro di sodio, purchè denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. La misura presenta analogia con quanto consentito all'articolo 2 e trova giustificazione nella tutela dell'imposta di consumo assicurata dalla denaturazione.

L'articolo 6 nel dichiarare esplicitamente che le norme sopra indicate sono adottate in deroga alla vigente legge sul monopolio del sale, sostituisce l'espressione: « diritto di monopolio », laddove essa ricorre ed è applicabile in detta legge, con quella più propria di « quota fiscale ». Ciò risponde del resto anche ai principi accolti dal Trattato di Roma in base ai quali i prodotti esteri vanno assoggettati alla stessa quota d'imposta che colpisce i prodotti nazionali. Si fa una abrogazione espressa sia della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, il cui contenuto è stato interamente recepito all'articolo 3 del disegno di legge in esame, sia di ogni altra disposizione in contrasto con la nuova legge.

L'articolo 7 infine contiene una norma transitoria per mantenere in vigore la tariffa di vendita dei sali per l'industria fino a quando non trovino attuazione le disposizioni contenute nella nuova legge.

ALLEGATO

DIMOSTRAZIONE DEL PRESUNTO ONERE FINANZIARIO  
E DELLA RELATIVA COPERTURA

(dati quantitativi dell'esercizio 1962-63)

BILANCIO DELL'AZIENDA SALI

*Minori introiti:*

a) per unificazione prezzi di vendita sale  
alle industrie

Vendita franco salina:

a lire 750 al quintale: quintali . . . . .	627.000	=	L.	470.250.000
a lire 900 al quintale: quintali . . . . .	254.000	=	L.	228.600.000

Totale quintali . . . . .	881.000		L.	698.850.000
---------------------------	---------	--	----	-------------

Provento rimborso spese accessorie per carico . . . . .			L.	86.500.000
--	--	--	----	------------

Totale introito . . . . .			L.	785.350.000
---------------------------	--	--	----	-------------

Vendita quintali 881.000 a lire 250 al quintale fob (decreto ministeriale 3 ottobre 1962) . . . . .			L.	220.250.000
---	--	--	----	-------------

Minore introito . . . . .			L.	565.100.000
---------------------------	--	--	----	-------------

b) per versamento direttamente all'Erario  
della quota di imposta delle industrie  
alimentari agevolate — salagione pesce,  
budella e presame o caglio — che afflui-  
va al bilancio dell'Azienda

salazione pesce . . . . . quintali	17.500	
budella . . . . . quintali	52.500	

Totale quintali . . . . .	70.000	(sale comune)
---------------------------	--------	---------------

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imposta lire 386 (10 per cento di 3.860) per quintali 70.000 . . . . .	= L.	27.020.000	
presame o caglio quintali 2.295. (sale raffi- nato)			
Imposta lire 3.860 per quintali 2.295 .	= L.	8.858.700	L. 35.878.700
		<u>          </u>	<u>          </u>
Totale minore introito . . . . .			L. 600.978.000
			<u>          </u>

*Maggiori introiti:*

c) per aumento prezzo minimo del sale franco salina da lire 203 a lire 220 al quintale: quintali 600.000 a lire 17 . . . . . = L. 10.200.000

d) per minore costo raffinazione sale presso la Salina di Volterra per entrata in funzione nuovo impianto a termocompressione in ragione di lire 300 al quintale: quintali 240.000 . . . . . = L. 72.000.000

e) per ricavo netto della vendita all'industria per 1 milione di quintali di sale di ebollizione di nuova produzione a Volterra con l'impianto di cui alla lettera d) a lire 200 al quintale . . . . . = L. 200.000.000

f) per incremento vendita sale Candor che con l'impianto di cui alla lettera d) è possibile produrre in quantità da soddisfare la totale richiesta del consumo in sostituzione del raffinato:

quota fornitore Candor	4.200
quota fornitore raffinato	2.540
	<u>          </u>
	1.660

per 40.000 quintali, incremento previsto = L. 66.400.000

g) per vendita quintali 120.000 sale comune integrale in sacchetti di plastica in sostituzione del sale comune sfuso:

quota fornitore sale integrale	L. 1.440
quota fornitore sale comune	» 340

maggior introito lordo	L. 1.100
maggior costo previsto	» 630

maggior introito netto L. 470 = L. 56.400.000

Totale maggiore introito . . . . . L. 405.000.000

Deficit per il bilancio dell'Azienda Sali L. 195.978.000

## ERARIO

## Maggiori introiti:

1) per quota parte di imposta delle industrie alimentari agevolate che già affluiva al Bilancio dell'Azienda sali (vedi lettera <i>b</i> ) . . . . .	= L.	35.878.700	
2) per differenza d'imposta sul maggior quantitativo di sale Candor in sostituzione di analogo quantitativo di sale raffinato (vedi lettera <i>f</i> ):			
imposta Candor	L.	12.880	
imposta raffinato	»	9.020	
maggior imposta	»	<u>3.860</u>	
per 40.000 quintali . . . . .	= L.	154.400.000	
3) per differenza di imposta su quintali 120 mila di sale comune integrale in sacchetti di plastica in sostituzione di sale comune sfuso (vedi lettera <i>f</i> ):			
imposta sale integrale	L.	6.440	
imposta sale comune	»	3.860	
maggior imposta	L.	<u>2.580</u>	
per 120.000 quintali . . . . .	= L.	309.600.000	
Totale maggiori introiti per l'Erario . . . . .			L. 499.878.700
Totale presunti minori introiti per l'Azienda Sali . . . . .			» 195.978.000
Beneficio netto per l'Erario . . . . .			<u>L. 303.900.700</u>



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Vendita di sali all'industria)*

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

**Art. 2.**

*(Importazione di sali per l'industria)*

È consentito all'industria, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio occorrenti alle proprie lavorazioni, in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i detti sali non rimangono comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

**Art. 3.**

*(Agevolazioni  
per alcune industrie alimentari)*

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono

assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonchè i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

#### Art. 4.

*(Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare)*

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo simile di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

#### Art. 5.

*(Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale)*

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esen-

zione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti all'alimentazione umana.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni finali)*

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni transitorie)*

Fino a quando non è stato provveduto alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste nella presente legge rimangono in vigore i prezzi di tariffa attuali.